

CORTE DEI CONTI
12.08.09 003065
CONTROLLO MINISTERI ISTITUZIONALI



4062

Al Presidente del Consiglio dei Ministri

VISTA la legge 23 agosto 1988, n. 400;

VISTO il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303;

VISTO l'articolo 1, comma 1, della legge 17 maggio 1999, n. 144, con il quale, al fine di migliorare e dare maggiore qualità ed efficienza al processo di programmazione delle politiche di sviluppo, è stata prevista la costituzione, presso le amministrazioni centrali e regionali, di propri Nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

VISTO l'articolo 145, comma 10, della legge 23 dicembre 2000, n. 388 (legge finanziaria 2001), che, nell'integrare la dotazione annuale del Fondo previsto dal richiamato articolo 1, comma 7, della legge n. 144/1999, prevede la possibilità di fronteggiare, con tale dotazione, anche le esigenze finanziarie relative al ruolo di coordinamento svolto dal CIPE, nonché i costi di funzionamento dei predetti Nuclei concernenti anche i compensi per gli esperti interni ed esterni;

VISTO il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 recante "Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche";

VISTO il decreto-legge 18 maggio 2006, n. 181, convertito con modificazioni dalla legge 17 luglio 2006, n. 233, recante "Disposizioni urgenti in materia di riordino delle attribuzioni della Presidenza del Consiglio dei Ministri e dei Ministeri";

VISTA la legge 24 dicembre 2007, n. 244 (legge finanziaria 2008) e in particolare l'art. 3, comma 77, che integra l'articolo 7 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165 e successive modifiche, aggiungendo il comma 6-quater, il quale prevede che le disposizioni di cui ai commi 6, 6-bis e 6-ter non si applicano tra l'altro ai componenti dei Nuclei di valutazione nonché degli organismi operanti per le finalità di cui all'articolo 1, comma 5, della citata legge n. 144/1999;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 10 settembre 1999, con la quale sono state indicate le caratteristiche organizzative dei Nuclei di valutazione e verifica;

VISTA la direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2001 recante "Indirizzi operativi per la costituzione dei nuclei di valutazione e verifica degli investimenti pubblici previsti dall'articolo 1 della legge 17 maggio 1999, n. 144, in vista del riparto delle risorse previste dal comma 10, dell'articolo 145, della legge finanziaria per il 2001";

VISTO in particolare l'articolo 2, comma 2, della citata direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2001, che prevede che gli uffici legislativi delle Amministrazioni centrali dello Stato possono avvalersi del Nucleo di valutazione della propria Amministrazione ai fini del supporto tecnico per l'analisi dei provvedimenti normativi che implicano effetti in termini di investimenti pubblici (Analisi di Impatto della Regolamentazione - AIR);

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 luglio 2002, recante ordinamento delle strutture generali della Presidenza del Consiglio dei Ministri e, in particolare, l'art. 12, comma 3, come modificato, da ultimo, dal decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 15 ottobre



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

2008, per la parte relativa al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 9 dicembre 2002, recante la disciplina dell'autonomia finanziaria e contabile della Presidenza del Consiglio dei Ministri;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 2008, n.170, che ha perfezionato la messa a regime nell'ordinamento dell'AIR, assegnando al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi (DAGL) della Presidenza del Consiglio dei Ministri il relativo ruolo di promozione, coordinamento, indirizzo e controllo nei confronti delle Amministrazioni centrali;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, con il quale è stato costituito, ai sensi e per gli effetti del citato articolo 1, comma 1, della legge n. 144/1999, presso il detto Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, il Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici;

VISTO il decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio con delega al CIPE 28 gennaio 2009, di determinazione degli emolumenti spettanti ai componenti del Nucleo;

VISTO il Protocollo di intesa sui Nuclei, approvato dalla Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano il 10 Febbraio 2000;

RITENUTO che per le accresciute competenze istruttorie e di valutazione dei programmi e progetti di investimento pubblico attribuite al Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, nonché per le finalità precipue della richiamata direttiva del 24 aprile 2001, appare opportuno procedere ad un rafforzamento del citato Nucleo di valutazione, prevedendo, tra l'altro, che anche il Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi possa avvalersi dello stesso, così come richiesto con nota n. 2836/2.1/08/9 del 30 marzo 2009, ampliandone conseguentemente la composizione con l'integrazione di adeguate professionalità anche a supporto delle specifiche funzioni che lo stesso DAGL è chiamato ad espletare ai fini dell'AIR, attraverso il ricorso ad esperti interni ed esterni con elevata e comprovata qualificazione professionale;

DECRETA

Art. 1

1. Al decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 25 novembre 2008, avente per oggetto l'Istituzione del Nucleo di valutazione e verifica degli investimenti pubblici del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, sono apportate le seguenti modifiche:

a) All'art.1, dopo il comma 1, è inserito il seguente

“1.bis In applicazione della direttiva del Presidente del Consiglio dei Ministri del 24 aprile 2001, il Nucleo fornisce anche il supporto tecnico al Dipartimento per gli affari giuridici e



Al Presidente del Consiglio dei Ministri

legislativi per l'analisi dei provvedimenti normativi che implicano effetti in termini di investimenti pubblici (Analisi di Impatto della Regolamentazione - AIR)."

b) Il comma 2 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

"2. Il Nucleo è composto da quindici esperti, appartenenti anche ad altre amministrazioni pubbliche, compresi gli enti pubblici, anche economici, o esterni all'amministrazione pubblica, dei quali undici con elevata qualificazione scientifica e professionale nei settori di cui al precedente art. 2, tra i quali è individuato il coordinatore, e quattro con elevata qualificazione scientifica e professionale in materia di legislazione e AIR, programmazione socio-economica e valutazione di programmi e politiche pubblici."

c) Il comma 3 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

"Gli undici membri del Nucleo esperti nei settori di cui al precedente art. 2, ivi compreso il coordinatore del Nucleo, sono nominati con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Segretario del CIPE, su proposta del Capo Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica. I restanti quattro membri del Nucleo chiamati ad operare nell'ambito del gruppo di lavoro di cui al successivo comma 5, terzo capoverso, sono nominati con decreto del Sottosegretario di Stato alla Presidenza del Consiglio, Segretario del CIPE, su proposta congiunta del Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica e del Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi."

d) Il comma 5 dell'art. 3 è sostituito dal seguente:

"Il Nucleo può articolarsi in Gruppi di lavoro su temi specifici, istituiti e regolati con decreto del Capo Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica, che dispone anche in merito alle modalità di raccordo delle attività del Gruppo con la struttura dipartimentale e con altre strutture della Presidenza del Consiglio dei Ministri.

Nel suddetto provvedimento possono essere individuate le modalità di partecipazione di funzionari delle strutture interessate ai fini del raccordo delle attività del Gruppo con le strutture medesime.

All'interno del Nucleo viene sin da ora prevista l'istituzione di uno specifico Gruppo di lavoro, composto da quattro membri, di cui uno Coordinatore, dedicato prevalentemente allo svolgimento delle funzioni di supporto al Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi per le finalità di cui al precedente art. 1, comma 1bis.

Il Capo del Dipartimento per la programmazione e il coordinamento della politica economica con proprio decreto, emanato d'intesa con il Capo del Dipartimento per gli affari giuridici e legislativi, costituisce il suddetto Gruppo di lavoro AIR e ne individua il Coordinatore."

e) La lettera g) del comma 1 dell'art. 4 è soppressa.



Il Presidente del Consiglio dei Ministri

- f) Al comma 2 dell'art.7, dopo le parole "e alla qualificazione professionale", sono inserite le seguenti:
"nonché in ragione dell'impegno temporale, delle attività richieste e della funzione esercitata."

Art. 2

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione del presente decreto sono a carico del capitolo n. 639 del bilancio di previsione della Presidenza del Consiglio dei Ministri per l'anno finanziario 2009 e dei pertinenti capitoli per gli anni successivi.

Il presente decreto è sottoposto al controllo secondo le disposizioni vigenti.

Roma, **15** LUG. 2009

IL PRESIDENTE DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI
SECRETARIATO GENERALE
UFFICIO
BILANCIO E RAGIONERIA

VISTO E ANNOTATO AL N. 2632

Roma, 7/8/09

IL REVISORE:
D. De Medici

MINISTERI ISTITUZIONALI
Pres. Cons. Ministri

IL DIRIGENTE
Reg.to ALLA CORTE DEI CONTI
Addi - 9 SET. 2009

Reg. n. 8 Fog. n. 217